

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di FLORIS Pino, nato a Nuoro il 3 novembre 1978 e residente a Desulo (NU) in via Vittorio Emanuele n. 51, C.F. FLRPNI78S03F979R.

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 26011 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 giugno 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Annalisa Lombardini, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio e il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Pellegrino Marinelli.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione dell'11 settembre 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in

giudizio il signor FLORIS Pino, per vederlo condannare al risarcimento, in favore di A.G.E.A., della somma di euro 75.961,05, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che a seguito di attività d'indagine condotta d'iniziativa, il Gruppo di Nuoro della Guardia di finanza appurava una fattispecie di danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici da parte del signor Pino FLORIS, titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di *“Allevamento di ovini e Caprini”* in Desulo.

Rappresenta che la Guardia di finanza ha appurato che, dal 2009 al 2014, il signor FLORIS ha percepito, da parte dell'organismo pagatore AGEA, finanziamenti pubblici a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sia attraverso la domanda unica di pagamento *ex reg.* (CE) n. 73/2009 e *reg.* (UE) n. 1307/2013, sia attraverso ulteriori domande di aiuto relative a sostegni al reddito (indennità compensativa per zone svantaggiate, benessere animale, pagamenti agroalimentari), senza averne diritto, in quanto, a decorrere dal 26 novembre 2002, era destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, divenuta definitiva dal 7 novembre 2003 per intervenuta declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte di Cassazione, del proposto ricorso.

Evidenzia che successivamente, non è mai stata presentata alcuna richiesta di riabilitazione da parte del predetto soggetto (e, quindi,

vagliata la “prova costante ed effettiva di buona condotta”), con la conseguenza che i relativi effetti pregiudizievoli non sono mai cessati, ivi compreso il divieto di cui all’art. 67 c. 1 lett. G. d.lgs. n. 159/2011 (cfr. art. 10 l. n. 575/65) di ottenere contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, altri enti pubblici o Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Sottolinea che la norma di divieto, che non ha stabilito un termine di durata di tali conseguenze pregiudizievoli, preclude senza limiti temporali l’erogazione di contributi, e che l’omessa previsione di un termine è stata più volte ritenuta dalla Corte costituzionale scelta rientrando nell’esclusiva competenza del legislatore (ordinanze nn. 450 del 03.12.1987, 675 del 16.06.1988 e 1076 del 06.12.1988).

Rappresenta che, al fine di un’esatta quantificazione del danno erariale, sono stati eseguiti ulteriori accertamenti istruttori, dai quali è emerso che:

- l’omonima impresa individuale (P.I. 01084120912) di cui era titolare FLORIS Pino (iscritta al numero REA NU – 73559 del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Nuoro a far data dal 27/12/1999) è stata cancellata d’ufficio in data 26/03/2010 ai sensi del dpr 23/07/2004 n. 247, con provvedimento del giudice del Registro del 23/03/2010; successivamente, iscritta con un nuovo numero REA (NU – 101842) e stessa partita IVA in data 6/05/2014 e cancellata, su domanda, per cessazione di ogni attività in data 31/10/2022;
- dal 2003 al 2019, il signor FLORIS Pino ha percepito, da parte dell’organismo pagatore AGEA/ARGEA, finanziamenti pubblici a carico

del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sia attraverso la presentazione della domanda unica di pagamento ex Reg. (CE) n. 73/2009 ovvero ex Reg. (UE) n. 1307/2013, sia relativamente a sostegni al reddito (premio settore ovicaprini; misure agroalimentari e benessere degli animali – misura F - ex Reg. (CE) n. 1257/99 ed ex Reg. (CEE) 2078/92; indennità zone montane, zone caratterizzate da svantaggi naturali, indennità natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE), senza averne diritto per mancanza del requisito soggettivo presupposto, come indicato in dettaglio in analitica tabella inserita in citazione.

Afferma che il totale delle somme che sono risultate indebitamente percepite (euro 75.961,05) costituisce danno erariale per aver il signor FLORIS causalmente determinato lo sviamento delle risorse erogate da AGEA e ARGEA dalla funzione pubblica loro impressa, che è integrato il nesso causale tra l'evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti e il comportamento tenuto dal presunto responsabile (consistito nell'omessa comunicazione all'amministrazione dell'intervenuta circostanza preclusiva e, pertanto, nella falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame) e che la condotta contestata è, pertanto, connotata da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientata ad un'azione *contra legem* tradottasi nell'induzione in errore dell'ente erogatore per l'indebito conseguimento dei benefici in oggetto, stante la reticenza serbata nelle comunicazioni fornite all'amministrazione nonostante la conoscenza dell'intervenuta

preclusione assoluta all'accesso ai contributi.

Evidenzia che non è intercorsa prescrizione, posto che si versa, nella specie, in ipotesi di occultamento doloso del danno, di talché l'esordio del termine non può che essere ancorato al momento della “scoperta” del fatto dannoso, in ogni sua componente oggettiva e soggettiva, coincidente con la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria, all'esito delle quali è stato accertato il comportamento fraudolento.

Sottolinea, inoltre, che per il periodo dal mese di marzo 2010 al mese di maggio 2014 mancherebbe un presupposto ulteriore e indefettibile per la percezione dei contributi ai quali il signor FLORIS è stato ammesso, in quanto non risulta alcuna attività di impresa formalmente denunciata nei competenti registri pubblici.

Riferisce che, invitato a dedurre *ex art. 67 c.g.c.*, il presunto responsabile ha fatto pervenire deduzioni scritte, che non hanno consentito di superare gli addebiti mossi.

L'atto di citazione è stato notificato al signor Pino FLORIS, con PEC in data 25 settembre 2023, presso il domicilio eletto in sede di risposta all'invito a dedurre (studio legale degli avvocati Alberto Pani e Francesca Mannai pec: avvfrancescamannai@pec.it e avv.albertopani@pec.it). Il convenuto non si è costituito in giudizio.

La causa è stata discussa all'udienza del 13 giugno 2024, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha integralmente confermato le conclusioni in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

In via pregiudiziale, non essendosi il convenuto costituito in giudizio, si osserva che l'atto di citazione e l'annesso decreto di fissazione dell'odierna udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al signor FLORIS Pino.

La ritualità della notificazione implica che debba darsi atto della contumacia del convenuto senza che sia necessario disporre la rinnovazione della notificazione e la fissazione di una nuova udienza, come previsto dall'art. 93, comma 1, del codice della giustizia contabile per l'ipotesi (non ricorrente nella specie) di vizio che importi la nullità della notificazione della citazione.

2. Del merito della causa.

Venendo al merito della contestazione formulata a carico del signor Pino FLORIS, titolare dell'omonima ditta individuale - considerato che il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha confutato la correttezza della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Guardia di Finanza e dalla Procura erariale - l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura, senza che sia necessario riproporre in questa sede quanto dettagliatamente indicato in atti.

Merita solo evidenziare che dall'esame di detti atti appare incontestato che il convenuto ha presentato *Domanda unica di pagamento* per tutte le Campagne dal 2005 al 2014 a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), e domande varie a carico del Fondo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), su diverse Misure, per le Campagne dal 2003 al 2015.

Deve sottolinearsi, inoltre, che dall'esame del Certificato del casellario giudiziale, allegato in atti, risultano varie condanne alla reclusione, con pena accessoria di interdizione legale e di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che al convenuto è stata applicata, con Decreto della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari del 26 novembre 2002 (definitivo, in quanto dichiarato il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione di Roma, in data 7 novembre 2003), *la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due* e che non risulta intervenuto alcun provvedimento di revoca e/o riabilitazione.

L'esame degli atti consente, pertanto, di affermare che il Procuratore Regionale ha dato piena prova della prospettazione accusatoria, secondo la quale l'intervenuta percezione di finanziamenti pubblici in presenza di circostanze preclusive è illegittima (e, conseguentemente, fonte di danno erariale a carico delle finanze pubbliche, in ragione dello sviamento delle risorse erogate da AGEA dalla funzione pubblica loro impressa).

Infatti, ai sensi del comma 1, lett G) dell'art. 67 *Effetti delle misure di prevenzione* del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (nel quale è confluito il divieto di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965) *le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal*

libro I, titolo I, capo II non possono ottenere ... contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Inoltre, l'art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (nel quale è confluito il disposto di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 575 del 1965) stabilisce che *Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.*

Ai sensi del comma 8 dell'art. 67, citato, le disposizioni di cui ai richiamati commi 1 e 2, *si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.*

Alla luce delle inequivoche previsioni normative il pregiudizio erariale determinato dall'illegittima percezione di finanziamenti pubblici, in epoca successiva alla condanna, non può che essere causalmente

ricondotto all'omessa comunicazione, da parte del convenuto all'Amministrazione, dell'intervenuta misura preclusiva, con conseguente falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame.

Occorre considerare, infatti, che dette condizioni erano espressamente richiamate nelle domande di aiuto, nelle quali il richiedente dichiara - sia pure con formulazioni diverse a seconda del modulo di domanda di volta in volta adottato - di conoscere le norme che regolano l'ammissibilità all'aiuto richiesto, di essere in possesso di tutti i requisiti per accedervi e che non sussistevano cause di divieto ai sensi della normativa antimafia.

Inoltre, dall'esame delle visure storiche della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Nuoro risulta incontestabilmente che dal 26 marzo 2010 al 6 maggio 2014 l'impresa del signor FLORIS è cancellata dal registro (per cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247 del 2004 con provvedimento del giudice del registro del 23 marzo 2010), con conseguente carenza di un ulteriore presupposto per la percezione dei contributi.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al signor Pino FLORIS, a titolo di dolo, avendo egli volontariamente e scientemente omesso di dichiarare quanto previsto dalla normativa antimafia, con conseguente pronuncia di condanna a favore del pubblico erario creditore, per l'intero importo indicato nell'atto di citazione, pari a euro 75.961,05.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione

monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere, per ragioni eminentemente pratiche, dalla data dell'ultima erogazione dei contributi (23 ottobre 2014) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna il signor Pino FLORIS a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente di AGEA, la somma di euro 75.961,05 (settantacinquemilanovecentosessantuno/05 euro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna altresì il convenuto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 74,47 (settantaquattro/47).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.

L'ESTENSORE

Lucia d'Ambrosio

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 16/07/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

Paolo Carrus